

MODIFICHE APPORTATE AL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Articolo 4 - Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

1.L'imposta è dovuta dai soggetti non residenti nel Comune Aglientu, che pernottano nelle strutture ricettive o che usufruiscono di altra forma di ricettività di cui al precedente art. 3.

2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva, il locatore o l'intermediario o il gestore di portale telematico intervenuto nella conclusione del rapporto locativo presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, comma 5-bis del D.L. 50/2017. Nel caso di autocaravan sono responsabili in solido del pagamento il conducente e l'intestatario della carta di circolazione del veicolo.

3. Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

4. Il Comune può stipulare singoli accordi con i gestori di portali di locazioni brevi e/o turistiche per disciplinare le modalità di incasso e

Articolo 4 - Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

1.L'imposta è dovuta dai soggetti non residenti nel territorio dei Comune di Aglientu che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 3.

2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari e del pagamento del tributo è il gestore della struttura ricettiva ovvero dell'immobile presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta. Nel caso di autocaravan sono responsabili in solido del pagamento il conducente e l'intestatario della carta di circolazione del veicolo.

3. Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

4. Il Comune può stipulare singoli accordi con i gestori di portali di locazioni brevi e/o turistiche per disciplinare le modalità di incasso e di riversamento del tributo da parte di tali soggetti.

5. Gli operatori economici responsabili degli obblighi tributari tenuti al versamento e/o al riversamento del tributo a favore del Comune rivestono la qualifica di "Responsabili di Imposta" ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2001, n. 23, come modificato

di riversamento del tributo da parte di tali soggetti.

5. Nel caso di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo, stipulate al di fuori dell'esercizio di impresa e per periodi inferiori a 30 giorni, il locatore che incassa l'imposta è solidalmente responsabile, con il soggetto passivo, del pagamento della stessa, fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti di quest'ultimo secondo quanto stabilito dall'art. 64 del D.P.R. 600/1973.

6. Gli intermediari nella locazione di unità immobiliari ad uso turistico sono obbligati al pagamento del tributo qualora siano intervenuti per ricevere tutto o parte del pagamento del canone. Tali soggetti sono in ogni caso tenuti agli obblighi dichiarativi nei confronti del Comune.

7. Gli operatori economici responsabili degli obblighi tributari tenuti al versamento e/o al riversamento del tributo a favore del Comune rivestono la qualifica di agenti contabili, e sono tenuti ai consequenziali obblighi di resa del conto e di parificazione.

dall'art. 180, comma 3 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, con diritto di rivalsa nei confronti degli ospiti e/o dei locatari.

6. Gli intermediari nella locazione di unità immobiliari ad uso turistico sono obbligati al pagamento del tributo qualora siano intervenuti per ricevere tutto o parte del pagamento del canone. Tali soggetti sono in ogni caso tenuti agli obblighi dichiarativi nei confronti del Comune.

Articolo 7 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.

2. Il gestore della struttura ricettiva, ovvero il gestore dell'immobile

Articolo 7 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.

2. Il gestore della struttura ricettiva, ovvero il gestore

effettuano il versamento al Comune di Aglientu dell'imposta di soggiorno dovuta, **entro cinque giorni dalla fine di ciascun mese solare**, con le seguenti modalità:

a) mediante bonifico bancario;

e) mediante eventuali sistemi di pagamento online attivati dal Comune.

3. Qualora ritenuto utile ai fini del monitoraggio dei pagamenti da parte del Comune ovvero del concessionario, il Comune potrà richiedere al tesoriere l'apertura di appositi conti- sottoconti - sezionali.

dell'immobile, effettuano il versamento al Comune di Aglientu delle somme dai medesimi incassate o da incassare nei confronti dei propri ospiti a titolo di Imposta di Soggiorno entro il giorno 5 di ciascun mese solare successivo a quello di incasso o di maturazione del diritto all'incasso nei confronti degli ospiti, con le seguenti modalità:

a) mediante bonifico bancario a favore del conto di tesoreria del Comune;

b) mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, previa stipula di apposita Convenzione tra il Comune e la stessa Agenzia delle Entrate;

c) mediante eventuali sistemi di pagamento online e non attivati dal Comune o suo gestore, ovvero resi obbligatori per legge.

3. Qualora ritenuto utile ai fini del monitoraggio dei pagamenti da parte del Comune ovvero del concessionario, il Comune potrà richiedere al tesoriere l'apertura di appositi conti-sottocontisezionali.

4. Qualora l'ammontare complessivo della somma mensile da versare al Comune dovesse risultare inferiore ad euro 50,00, il gestore della struttura ricettiva o il locatore, fermo restando il rispetto degli ordinari obblighi dichiarativi, possono richiedere al Comune o al concessionario della gestione del tributo di essere autorizzati per iscritto ad eseguire un unico versamento cumulativo entro il termine di scadenza del termine di pagamento relativo alla mensilità successiva. Nel caso in cui l'ammontare del versamento cumulativo predetto risultasse inferiore ad euro

	<p>100,00, il gestore della struttura ricettiva o il locatore, fermo restando il rispetto degli ordinari obblighi dichiarativi, possono richiedere al Comune o al concessionario della gestione del tributo di essere ulteriormente autorizzati per iscritto ad eseguire un unico versamento cumulativo pari alla somma complessiva dovuta per le tre rate entro il termine di scadenza del termine di pagamento relativo alla mensilità ancora successiva. L'autorizzazione da parte del Comune o del concessionario della gestione del tributo hanno carattere discrezionale e possono essere revocate in ogni momento.</p> <p>5. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione da presentare su modulo predisposto dal Comune. È fatto divieto di estinguere il debito accollato mediante compensazione con crediti dell'accollante.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 8 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive</p> <p>1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Aglientu sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.</p> <p>2. Essi hanno l'obbligo di dichiarare mensilmente all'Ente, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di riferimento, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 8 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive</p> <p>1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune Aglientu sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.</p> <p>2. Essi hanno l'obbligo di dichiarare mensilmente all'Ente, entro il quinto giorno del mese successivo alla conclusione di ciascun mese solare, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel</p>

del mese precedente, il relativo periodo di permanenza, distinguendo tra pernottamenti imponibili e pernottamenti esenti, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 6, l'imposta incassata e gli estremi del versamento della medesima, il numero e le generalità di coloro che si sono rifiutati di versare l'imposta, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.

3. La dichiarazione è trasmessa su supporto cartaceo sino alla definizione da parte dell'Amministrazione Comunale di apposita procedura telematica.

4. Il gestore della struttura ricettiva è Responsabile del pagamento dell'imposta, ed è tenuto ad effettuare il versamento del tributo al Comune anche qualora non abbia incassato il tributo dal contribuente.

5. Il Comune di Aglientu si impegna a pubblicare sulla home page del sito istituzionale, le opere ed i servizi realizzati, anche non interamente, grazie al gettito dell'imposta di soggiorno.

6. Alla dichiarazione presentata dovranno essere allegati la copia delle ricevute di versamento dell'imposta a favore del Comune relative al periodo di riferimento della dichiarazione stessa e copia delle Comunicazioni obbligatorie inviate alla questura recanti l'indicazione del numero delle presenze, nonché copia della comunicazioni statistiche delle presenze turistiche inviate alla Regione Autonoma della Sardegna. I soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione potranno concordare col Comune, modalità diverse di invio dei dati circa le presenze rilevanti ai fini della quantificazione

corso del mese precedente, il relativo periodo di permanenza, distinguendo tra pernottamenti imponibili e pernottamenti esenti, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 6, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa. Alla dichiarazione presentata dovranno essere allegati la copia delle ricevute di versamento dell'imposta a favore del Comune relative al periodo di riferimento della dichiarazione stessa e copia delle Comunicazioni obbligatorie inviate alla questura recanti l'indicazione del numero delle presenze. I soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione potranno concordare col Comune, ovvero col concessionario, modalità diverse di invio dei dati circa le presenze rilevanti ai fini della quantificazione dell'imposta a condizione che ciò non costituisca ostacolo all'attività di controllo.

3. La dichiarazione è trasmessa su supporto cartaceo, attraverso l'utilizzo della modulistica predisposta dal Comune e reperibile sul sito dell'ente locale ovvero del concessionario, sino alla definizione da parte dell'Amministrazione Comunale di apposita procedura telematica. Nel caso in cui sia consentita l'opzione per il pagamento dell'imposta determinata attraverso il criterio forfettario da parte dei privati possessori di seconde case destinate alla locazione turistica o comunque breve, l'opzione deve essere espressa, a pena di decadenza, attraverso la presentazione di apposita dichiarazione entro il termine perentorio del 15 giugno di ciascun anno, utilizzando lo specifico modulo predisposto dal Comune. La dichiarazione ha effetto

dell'imposta a condizione che ciò non costituisca ostacolo all'attività di controllo.

7. Nel caso in cui sia consentita l'opzione per il pagamento dell'imposta determinata attraverso il criterio forfettario da parte dei privati possessori di seconde case destinate alla locazione turistica o comunque breve, l'opzione deve essere espressa, a pena di decadenza, attraverso la presentazione di apposita dichiarazione entro il termine perentorio del 15 giugno di ciascun anno, utilizzando lo specifico modulo predisposto dal Comune. La dichiarazione ha effetto solo per l'anno solare nel quale viene presentata.

8. I gestori di portali telematici ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare sono responsabili del pagamento dell'imposta, e sono soggetti agli obblighi dichiarativi nei confronti del Comune.

9. Le modalità operative per l'attuazione dei suddetti obblighi e per consentire le attività di controllo, potranno essere definite con atto convenzionale, anche in deroga al presente regolamento. La convenzione potrà contenere la previsione di metodi di determinazione della tariffa proporzionali ai canoni ed ai corrispettivi delle transazioni, anche in deroga a quanto disposto dal precedente art. 5, comma 1.

solo per l'anno solare nel quale viene presentata.

4. I gestori delle strutture ricettive ed i locatori che versano l'imposta con modalità ordinarie devono inoltre presentare annualmente la dichiarazione prevista dall'art. 180, comma 4 del D.L. 19.05.2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali.

5. Il gestore della struttura ricettiva ed il gestore o possessore dell'immobile locato sono Responsabili del pagamento dell'imposta, e sono tenuti ad effettuare il versamento del tributo al Comune anche qualora non abbiano incassato il tributo dal contribuente.

6. Il Comune di Aglientu si impegna a pubblicare sulla home page del sito istituzionale e sul portale web del turismo, le opere ed i servizi realizzati, anche non interamente, grazie al gettito dell'imposta di soggiorno.

Articolo 12 - Riscossione coattiva

Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente mediante iscrizione a ruolo di cui al D.P.R. n 602/1973 ovvero mediante ordinanza-ingiunzione fiscale di cui all'R.D. n. 639/1910.

Articolo 12 - Riscossione coattiva

Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto sono riscosse coattivamente tramite il concessionario della riscossione Agenzia Entrate Riscossione secondo la normativa vigente la procedura di cui all'art. 1, commi 792 e seguenti della Legge n. 27.12.2019, n. 160, ovvero, qualora consentito, mediante iscrizione a ruolo di cui al D.P.R. n 602/1973 ovvero ancora mediante ordinanza ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.